

Proc. n. 54-1//2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**I Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE**

Letto il ricorso depositato da PALMEGIANI Giovanni, nato a Cardinale il 03/12/1959, Cod Fisc: PLMGNN59T03B758A, e GIORDANO Graziella, nata a Cardinale il 16/11/1960, Cod Fisc: GRDGZL60S56B758M, entrambi residenti in Cardinale (CZ) in Via Giovannandrea n. 3, in data 03.10.23;

vista la proposta di piano (familiare ex art. art 66 C.C.I.I.) di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di composizione della crisi (OCC C.O.A. Catanzaro), avv. Claudia Consarino, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;

visto il provvedimento del 26.10.23, con il quale è stata disposta l'integrazione della relazione particolareggiata dell'OCC;

vista l'integrazione depositata in data 14.11.23 e i documenti ivi allegati;

visto il decreto del 14.12.23 con il quale sono state date le disposizioni di cui all'art. 70 CCII;

visti i file eml depositati in data 19.01.24, a comprova della trasmissione a cura dell'OCC della proposta e del piano ai creditori;

vista la relazione dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII, depositata in pari data e le lievi modifiche proposte al piano nuovamente depositato, in accoglimento integrale delle uniche osservazioni pervenute da IBL Banca SpA e della Marte SPV Srl.;

**RILEVATO**



### **1) In punto di ammissibilità della proposta**

Sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 67-69 CCII, in quanto:

- i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento e quindi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- i debiti esposti non derivano da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, entrambi i debitori-consumatori non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall'art. 65, comma 1 CCII (la Sig.ra Giordano è da sempre casalinga, mentre il Sig. Palmegiani è da sempre dipendente di una società di vigilanza e svolge l'attività di guardia giurata, laddove quindi tutti i debiti degli istanti sono stati contratti quali persone fisiche per scopi estranei alla loro attività);
- i debitori non hanno fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sussiste la documentazione di cui all'art. 67, comma 2 CCII;
- secondo quanto attestato dall'OCC, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori e non risultano atti in frode dei creditori.

### **1.2) In punto di sovraindebitamento e c.d. meritevolezza**

I debitori hanno proposto, con l'ausilio dell'OCC, un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente a € 125.385,27 (le singole voci, aggiornate a seguito delle osservazioni dei creditori, sono indicate analiticamente, suddivise per debiti comuni e debiti dei singoli ricorrenti, alle pagine 3-4 della relazione dell'OCC depositata in data 19.01.24).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito fondiario e al consumo al fine dell'acquisto/ristrutturazione dell'abitazione principale e per provvedere all'arredo della stessa, nonché ai bisogni della famiglia.

Il debitore è componente di famiglia composta attualmente dai due coniugi, ma in passato composta anche da tre figli.

L'origine della situazione di sovraindebitamento, sicuramente sussistente, è da ricercare, come attestato dal gestore della crisi, essenzialmente nelle difficoltà economiche in cui è incorsa, a decorrere dall'anno 2013, l'ex datrice di lavoro del Palmegiani (con progressiva riduzione degli orari di lavoro e dello stipendio da questi percepito per diversi periodi e mancata corresponsione



dello stesso per altri), che hanno modificato le condizioni di sostenibilità delle obbligazioni nel frattempo assunte.

Il Palmegiani era ed è l'unico percettore di reddito della famiglia mentre la coniuge Giordano non lavora e non percepisce pensione.

Come detto, il nucleo familiare in passato era costituito anche da tre figli, i quali pure hanno gravato sull'unico reddito con il quale il Palmegiani ha cercato di soddisfare le esigenze familiari fino all'avvio di una vita autonoma dei figli medesimi.

Da qui il ricorso al credito al fine di reperire la liquidità necessaria ai bisogni familiari.

Nell'anno 2009, gli istanti hanno contratto innanzitutto un mutuo con la Banca Carime, per un importo di € 115.000,00: detta somma è stata utilizzata, in parte, per estinguere un precedente mutuo contratto con la Banca Popolare di Crotone, nonché per cancellare precedenti iscrizioni pregiudizievoli (come da ricevute di bonifico allegate alla relazione del gestore) e, per altra parte, al fine di procedere alla ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione.

All'inizio del 2012, al fine di ottenere liquidità necessaria per le esigenze familiari, il Palmegiani si è determinato alla stipula di altro contratto di finanziamento personale con la IBL Banca SpA (attualmente estinto come da osservazioni del medesimo creditore) per la ulteriore somma di € 28.920,00 (capitale netto erogato € 23.039,01), da rimborsare mediante cessione di quinto dello stipendio in n. 120 rate dell'importo di € 241,00.

Entrambi i suddetti prestiti, fino al 2012, considerando lo stipendio elevato (€ 2.300/2.400 mensili netti, come da chiarimenti forniti in data 19.11.23 dal gestore) all'epoca percepito, erano ben sostenibili, essendovi quindi al momento della stipula la più che ragionevole prospettiva del regolare adempimento dell'obbligazione restitutoria.

Nell'anno 2013, tuttavia, la società datrice di lavoro del Palmegiani cominciò a manifestare problemi finanziari che condussero alla progressiva riduzione degli orari di lavoro con conseguente decurtazione dello stipendio (che, negli anni successivi, scese fino anche a € 1400/1500 mensili).

Sono riferibili a detto periodo gli ulteriori finanziamenti richiesti alla Santander Consumer Bank, anche per l'acquisto di elettrodomestici.

Nell'anno 2017, a causa della definitiva dichiarazione di fallimento della datrice di lavoro, la situazione economica dell'istante si è aggravata ulteriormente, con il mancato percepimento da parte del Palmegiani dello stipendio per quattro mesi (da giugno a settembre 2017, con insinuazione al passivo del fallimento, riguardo alla quale peraltro, in caso esito positivo, il Palmegiani si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori le relative somme).

E' di tale anno la richiesta dell'ulteriore finanziamento alla Deutsche Bank, così come però



anche l'inizio delle difficoltà nel far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte, pur avendo conseguito sempre in tale anno il Palmegiani la nuova assunzione presso l'attuale società datrice di lavoro.

Nell'anno 2020, nel tentativo di affrontare la crisi ma anche di aiutare il figlio Fabio ad affrontare le spese di matrimonio, secondo quanto dichiarato dai debitori, è stato contratto l'ultimo finanziamento con Avvera S.p.A., per l'importo di € 19.740,00 da rimborsarsi mediante cessione di quinto dello stipendio. In definitiva, con un estremo tentativo di reperire la liquidità per ripianare la situazione debitoria, oltre che al fine di far fronte alle esigenze del figlio.

Secondo la ricostruzione avallata anche dal Gestore della crisi, laddove le prime e principali obbligazioni furono contratte nella piena consapevolezza di potervi fare fronte, il contemporaneo manifestarsi della perdita del lavoro, il non venir meno delle esigenze del nucleo familiare (in mancanza peraltro di redditi del secondo coniuge dedicatosi alla cura della famiglia) e la necessità di ripianare i debiti pregressi hanno poi indotto il successivo ricorso al credito, non effettuato quindi con leggerezza, benché ormai nella consapevolezza delle difficoltà manifestatesi, tuttavia con ancora la ragionevole previsione di potervi far fronte.

Può comunque escludersi in definitiva la presenza di mala fede o colpa grave, elementi infatti non eccepiti da alcun creditore.

Al contempo, l'affrancazione attuale di tutti i figli dal sostegno dei genitori e il reperimento di un nuovo lavoro stabile rendono credibile e fattibile il piano presentato.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, prima, e ancor più con l'attuale piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una situazione di crisi o di insolvenza.

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dal CCII) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Sussistono in definitiva sia la situazione di sovraindebitamento che il requisito della c.d.



meritevolezza del debitore, il quale non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019, non risultando che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave o dolo determinato il sovraindebitamento medesimo, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

## **2) Fattibilità del piano**

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente in busta paga il solo Palmegiani percepisce un reddito effettivo di circa € 800,00, subendo trattenute mensili, trattenute che gravano su uno stipendio netto mensile medio di € 1.600,00 circa (mentre la coniuge non ha alcun reddito).

Dal detto stipendio occorre ricavare le risorse per le spese necessarie per il sostentamento della famiglia, che sono state credibilmente determinate dai debitori in misura pari a circa € 832,49 mensili, per un nucleo familiare ormai ridottosi ai soli due coniugi e quindi con l'esigenza di conservare circa € 1.000,00 mensili, comprese eventuali spese straordinarie.

Per come meglio specificato nell'ultima relazione di aggiornamento del Gestore della crisi, l'ammontare complessivo dei debiti è pari nell'attualità a € 125.385,27 (avendo i debitori estinto prima dell'avvio della procedura quello con la IBL Banca S.p.A.).

Il piano prevede:

- 1) il pagamento del 100% del credito in prededuzione dell'OCC (€ 6.978,80, a cui si aggiungono € 25,95 per spese vive, per un importo di complessivi € 7.004,75, già comprensivi di accessori, concordato con i debitori, ma con pagamento comunque subordinato alla liquidazione da parte del G.D. al termine della procedura, come da chiarimenti forniti dal Gestore), nonché parimenti in prededuzione quello del legale dei debitori, ma in misura pari al 75% dello stesso (come pure richiesto e come da modificazione del piano);
- 2) il pagamento parziale, in misura pari all'80% (falcidia del 20%), di tutti i crediti privilegiati (Kerdos SPV Srl, ipotecario, Agenzia delle entrate-Riscossione e Unione dei Comuni del versante jonico, nonché il compenso del legale che ha assistito i debitori per la quota residua del 25%);
- 3) il pagamento parziale, in misura pari al 20% (falcidia dell'80%) dei crediti chirografari, compreso il 20% dei crediti privilegiati declassati a chirografo.

I debitori dovranno quindi mettere a disposizione la complessiva somma di € 80.284,67, come segue:

A) € 7.004,75 saranno versati attingendo al fondo pensionistico che il Sig. Palmegiani ha in



essere, mediante svincolo delle somme e utilizzo per l'accantonamento delle somme dovute all'OCC, mediante versamento sul conto corrente intestato all'Organismo medesimo, in attesa della liquidazione finale del GD;

B) i restanti € 73.279,92 verranno corrisposti attraverso n. 123 rate mensili (di cui 122 rate dell'importo di € 600,00 e l'ultima rata dell'importo di € 79,92) a decorrere dalla mensilità successiva all'omologa, mettendo a disposizione i crediti futuri derivanti dallo stipendio del Palmegiani.

Vi è l'ulteriore impegno ad accelerare l'ammortamento del piano ove siano corrisposte effettivamente le somme di cui all'insinuazione al passivo nei confronti della precedente datrice di lavoro.

In tal modo tuttavia i debitori mirano a conservare la titolarità del patrimonio immobiliare in essere, costituito dalla casa di abitazione e da un terreno in Comune di Cardinale, su cui, anche in assenza di osservazioni, il Gestore della crisi ha fornito e successivamente integrato su richiesta del GD il proprio positivo giudizio in merito alla maggior convenienza del piano rispetto alla procedura di liquidazione, con riguardo in particolare al creditore ipotecario.

Il professionista incaricato ha concluso che la proposta di piano formulata dal debitore è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento prevalente, maturato nel vigore della L. 3/12, il debitore può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento);
- quanto alla famiglia ricorrente, la stessa è composta esclusivamente dai coniugi, di cui uno solo in possesso di redditi stabili, il che, se da un lato, rende equa la conservazione delle risorse come previsto dal piano, dall'altro, rende credibile la fattibilità del piano medesimo (anche tenendo conto della sua durata in relazione all'età dei ricorrenti e in particolare del Palmegiani);
- in tale situazione, il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per circa dieci anni, il patrimonio mobiliare e i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria stabile attività lavorativa dipendente, da quantificarsi in media in € 1.600,00 netti mensili, chiedendo di dichiararne indisponibili per i creditori, stanti le spese familiari mensili, per un importo pari a € 1.000,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 600,00, impegno che appare sostenibile.

### **3) Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria**

Al riguardo può rilevarsi che poiché nessuno dei creditori ha esercitato la facoltà prevista



dall'art. 70, comma 3 CCII nel termine previsto, non vi è necessità del c.d. giudizio di cram down demandato al giudice dal comma 9 della medesima norma.

In ogni caso può convenirsi sul giudizio di convenienza del piano formulato dal Gestore della crisi, in particolare quanto al creditore ipotecario, pur in presenza della falcidia del credito, limitata tuttavia al 20%.

Vi è in ogni caso una consistente differenziazione con i creditori non muniti di privilegio, essendosi quindi tenuto conto anche dei legittimi titoli di prelazione.

In linea generale occorre tener conto che in ogni caso la possibilità di far propri i redditi del Palmegiani, in aggiunta all'eventuale ricavato dal patrimonio immobiliare, sarebbe di molto ridotta oggi, nell'eventuale procedura liquidatoria, stante l'esdebitazione prevista oggi dal Codice dopo il primo triennio (e considerato anche l'esigenza di diversa sistemazione abitativa in caso di vendita dell'abitazione principale).

### §§§

La durata del piano (che consente ai creditori di avere a disposizione i redditi futuri ben oltre il termine dell'esdebitazione che sarebbe previsto in caso di liquidazione controllata) e l'importo della rata messa a disposizione appaiono in definitiva un giusto temperamento con le esigenze dei creditori.

### P. Q. M.

il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 54-1//2023, così provvede:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da PALMEGIANI Giovanni, nato a Cardinale il 03/12/1959, Cod Fisc: PLMGNN59T03B758A, e GIORDANO Graziella, nata a Cardinale il 16/11/1960, Cod Fisc: GRDGZL60S56B758M, entrambi residenti in Cardinale (CZ) in Via Giovannandrea n. 3, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come integrata e depositata in data 19.01.24;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;





- c) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate secondo le indicazioni del Gestore della crisi delegato per l'attuazione del piano;
- d) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- e) la delega all'avv. Claudia Consarino, professionista incaricato dall'OCC, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) o all'ente erogatore di prestazioni previdenziali di effettuare il pagamento dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;
- f) l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
- g) che il piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- h) che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine comunicata a tutti i creditori;
- i) che l'OCC relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del piano con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Claudia Consarino.

Catanzaro, li 29/01/2024

Il Giudice

*dott. Luca Mercuri*

